

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2089

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, FINOCCHIARO, FRACCHIA, BARGONE, FORLEO, ORLANDI, TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA

Presentata il 18 dicembre 1987

Disciplina della contumacia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella IX legislatura la Commissione giustizia della Camera aveva approvato in sede referente un testo unificato di diverse proposte di legge, tendente a modificare il sistema delle impugnazioni penali. In quel testo aveva autonomo rilievo la nuova disciplina del processo contumaciale.

L'urgenza di provvedere ad una soluzione di questo problema che adegui la disciplina della contumacia alle esigenze di un più puntuale e concreto esercizio dei diritti dell'imputato nel processo, rende opportuna una distinta proposta di riforma dell'istituto contumaciale. Necessaria in sé ed anche per il rispetto delle previsioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e della risoluzione n° 11 del 1975 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Con l'articolo 1 della presente proposta, viene modificato l'istituto processuale della restituzione in termini dell'imputato

contumace. Si prevede, in riforma dell'articolo 183-*bis* del codice di procedura penale, che l'imputato a danno del quale sia scaduto un termine perentorio e sia stata pronunciata sentenza contumaciale di condanna o decreto di condanna, possa chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione, quando provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che il fatto non sia a lui imputabile. Naturalmente la restituzione in termini non è riconosciuta all'imputato il cui difensore di fiducia abbia esercitato tempestivamente l'impugnazione o presentato i motivi.

Con gli articoli 2, 3 e 4, seguendo coerentemente la *ratio* di una più realistica valutazione delle condizioni della contumacia, si provvede a disciplinare, in riforma degli articoli 497 e 498 del codice di procedura penale, la mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedi-

mento e la dichiarazione di contumacia. Conseguentemente, con l'articolo 5 viene modificata la disciplina della comparizione tardiva dell'imputato nel giudizio contumaciale. Così come, con l'articolo 6, in riforma dell'articolo 520 del codice di procedura penale, viene adeguata la disciplina della rinnovazione, da parte del giudice d'appello, del giudizio contumaciale di primo grado, quando l'imputato ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento o a mancanza di effettiva conoscenza della citazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 183-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 183-*bis*. *Restituzione in termini. Effetti della restituzione.* — Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione e per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che il fatto non sia a lui imputabile o che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore di fiducia.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se è stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per Cassazione.

Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della stessa.

Quando la restituzione è concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui è notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione in termini ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza, ed è provato o appare probabile che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto è disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato ».

ART. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La prova o la probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento è in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione ».

ART. 4.

1. L'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 498. *Dichiarazione di contumacia.* — Fuori dai casi previsti dal primo comma dell'articolo 497, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.

La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda oltre nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se quando viene pronunciata esiste la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento.

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima della chiusura del dibattimento, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

Nel caso di cui al quarto comma sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali è decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo 497.

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo la chiusura del dibattimento è priva di effetti sul giudizio contumaciale ».

ART. 5.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza

del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-*bis*, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498 ».

ART. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento o a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-*bis*. ».